

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione propone ricorso

contro

il dott. AMENDOLA Gianfranco aggiunto giudiziario con funzioni di Pretore a Roma

e nei confronti

del Ministro di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 febbraio 1972, comunicata in copia integrale il 25 luglio 1972.

PREMESSA IN FATTO

Con esposto diretto al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in data 30 novembre 1969, collettivamente sottoscritto da numerosi magistrati, fu chiesto promuoversi azione disciplinare a carico del Dr. Federico CRISCUOLI presidente della Corte di Appello di Roma per avere - come testualmente affermato nell'esposto medesimo - esercitata un'illecita ed intollerabile intrusione sindacatoria nel merito delle precorse attività giurisdizionali del Dr. Amendola, all'epoca uditore vice-pretore in Roma.

Senonché, risultando che il Presidente della Corte si era limitato a richiedere, con lettera riservata, il Presidente del Tribunale perché rivolgesse verbalmente al giovane magistrato "una viva esortazione ad impiegare, nello svolgimento della sua attività giudiziaria, una maggiore ponderazione ed a compiere un più maturo esame degli elementi di giudizio rifuggendo dall'adottare provvedimenti affrettati i quali, per la pubblicità

Ma v'è dippiù, giacchè lo stesso Amendola, nell'interrogatorio reso al dibattimento, che è l'unico al quale si sottopose, fu costretto ad ammettere di essere stato lui a consegnare la fotocopia ai colleghi di Magistratura Democratica per la sua tutela in sede associativa. E, pertanto, l'averne completamente ignorato un fatto simile costituisce altro grave ed insanabile difetto di motivazione; a maggior ragione ove si consideri che formò oggetto di discussione dibattimentale.

P. Q. M.

Chiedesi che la Corte Suprema di Cassazione, deliberando a Sezioni Unite, voglia accogliere il ricorso, come sopra proposto, e, per l'affetto, cassare l'impugnata sentenza -1 nella parte che forma oggetto di gravame - con rinvio alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per nuovo giudizio.

Nel termine, saranno depositati col presente ricorso:

- a) la sentenza impugnata in copia integrale;
- b) la richiesta di trasmissione del fascicolo del procedimento vistata dal Segretario del Consiglio Superiore della Magistratura.

Roma, li 14.9.72

Per copia conforme

Roma, 15 SET 1972

IL SEGRETARIO CAPO

Giuseppe

IL SOST. PROCURATORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Chiliberti)



te Supre-

funzioni

eso dal-
iciliato,
nare del
aio 1972,

ed al
30 no-
registra-
del Dr.
Roma per
o - eser
ria nel
mendola,

era li-
e del
trato
lla sua
piere
dal
ità